

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 245**

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 21 dicembre 2023*

-----

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1997, N. 71  
(NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE)

-----

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 71/1997)*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è inserita la seguente:

b bis) verifica la conformità al PRAE dei programmi provinciali delle attività estrattive di cui all'articolo 8;”.

**Art. 2**

*(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 71/1997)*

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 71/1997 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis (Promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare)

1. In attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare, la Regione, le Province e i Comuni promuovono lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle aree di cava e l'uso efficiente delle materie prime di cava, nonché il riciclo e il riutilizzo dei materiali alle stesse alternative, al fine di ridurre il consumo di materie prime, sostenere lo sviluppo economico e ridurre le possibili incidenze negative sull'ambiente.

2. Al fine di favorire l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, riducendo il ricorso alle cave di prestito per opere pubbliche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e all'articolo 6, comma 2, la Regione rende disponibile una banca dati di tali materiali che costituisce una sezione specifica del Sistema informativo regionale Marche attività estrattive (SIRMAE) di cui all'articolo 23. Tale banca dati indica quantità e tipologie dei materiali disponibili presso gli impianti di recupero rifiuti. L'aggiornamento della banca dati è effettuato dai gestori degli stessi impianti. Ciò costituisce un fondamentale supporto, con particolare riguardo all'ambito di progetti di opere pubbliche, al fine del rispetto dei Criteri ambientali minimi (CAM).

3. Nell'ambito della realizzazione e manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, i materiali di risulta che, per qualità e quantità, possano essere idonei ad un utilizzo nell'ambito delle attività estrattive, sono reimmessi, se tecnicamente fattibile, nel ciclo delle attività estrattive medesime. A tal fine progetti dovranno contenere una valutazione tecnica sul riutilizzo dei materiali di risulta.”.

**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 71/1997)*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“2. Il PRAE tiene conto delle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, nonché degli aspetti paesaggistici e insediativi contenuti nel PPAR e contiene:

- a) la relazione di analisi relativa al quadro conoscitivo comprendente l'analisi del fabbisogno desumibile dagli strumenti programmatici e pianificatori, nonché da informazioni reperibili presso altri enti e gestori pubblici;
- b) la relazione di piano relativa al quadro progettuale;
- c) gli elaborati cartografici di analisi a varie scale:
  - 1) localizzazione delle cave attive, inattive, chiuse e dismesse per tipologia di materiale estratto;
  - 2) localizzazione degli ambiti territoriali di interesse estrattivo;
  - 3) localizzazione degli impianti di trasformazione inerti naturali e lavorazione aggregati riciclati;
- d) le schede di progetto per ciascun ambito territoriale di interesse estrattivo individuato;
- e) l'aggiornamento catasto cave dismesse;
- f) le norme tecniche di attuazione con il seguente contenuto:
  - 1) norme per una razionale coltivazione, per un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione finale delle cave;
  - 2) norme per la coltivazione delle cave di prestito per la realizzazione delle opere pubbliche;
  - 3) norme per la riqualificazione ambientale delle cave abbandonate o dismesse;
- g) il rapporto ambientale;
- h) la cartografia informatizzata, restituita alla scala 1: 100.000, con l'individuazione delle aree dove è vietata l'attività estrattiva ai sensi del comma 3 e redazione di una normativa per le aree di divieto ancora non cartografate;
- i) la cartografia informatizzata, restituita alla scala 1: 100.000, delle aree dove è possibile l'eventuale esenzione ai sensi dell'articolo 60 delle NTA del PPAR per quelle tipologie di materiali per le quali sia comprovata l'effettiva irriperibilità e non risulti possibile la loro sostituzione con altri materiali.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“4. La coltivazione di cave è possibile in tutti i boschi governati a ceduo o in quelli costituiti da essenze non autoctone purché siano effettuati, a cura e spese del soggetto autorizzato, interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende l'impianto e la realizzazione di un rimboschimento con specie autoctone, individuate in base ad un'indagine botanico-vegetazionale e sulla base di uno specifico progetto esecutivo, su terreni nudi di accertata disponibilità per una estensione pari a 1,5 volte quella del bosco da trasformare. I terreni da destinare a rimboschimento compensativo devono essere individuati prioritariamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale ricadono le superfici boscate da compensare. Per poter effettuare il rimboschimento occorre predisporre, quale parte integrante del progetto di coltivazione, un progetto di compensazione ambientale.”.

#### **Art. 4**

*(Modifica all'articolo 12 della l.r. 71/1997)*

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“1. La coltivazione dei giacimenti di cava è subordinata all'autorizzazione, rilasciata dal Comune competente per territorio sulla base del parere di conformità e compatibilità al PPAE espresso da apposita Conferenza dei servizi convocata secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).”.

#### **Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 71/1997)*

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“3. La Provincia indice apposita Conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990. La Conferenza si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Oltre all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, la Conferenza valuta la conformità del progetto al Programma provinciale.”.

2. I commi 4, 5 e 7 dell'articolo 13 della l.r. 71/1997 sono abrogati.

#### **Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 71/1997)*

1. La rubrica dell'articolo 23 della l.r. 71/1997 è sostituita dalla seguente: "(Sistema informativo regionale Marche attività estrattive - SIRMAE)".

2. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"1. E' istituito il Sistema informativo regionale Marche attività estrattive (SIRMAE), presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Esso è definito sulla base del precedente catasto delle attività di produzione estrattiva e delle notizie inviate dai Sindaci, dai Presidenti della Provincia, dai Carabinieri forestali alla Regione Marche sulle autorizzazioni rilasciate, sui provvedimenti di proroga, decadenza e revoca."

3. All'alinea del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 71/1997 le parole: "Il catasto" sono sostituite dalle seguenti: "Il SIRMAE".

#### **Art. 7**

*(Abrogazione dell'allegato A della l.r. 71/1997)*

1. L'allegato A della l.r. 71/1997 è abrogato.

#### **Art. 8**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.